



Prot. n. 0187021  
del 08/08/2006

**OGGETTO:** Richiesta di chiarimenti sulla durata di un P.P.E.

Il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Ascoli Piceno ha trasmesso a questo Servizio, con preghiera di avere un parere in merito, un quesito sull'applicazione dell'art. 17, primo comma, della legge urbanistica .17 agosto 1942, n. 1150, secondo il quale "decorso il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso".

Si fa presente che ai sensi della [deliberazione della Giunta regionale n. 769 del 27.6.2006](#), con la quale è stata riorganizzata l'attività di consulenza fornita dalla Regione (che si allega in copia), le richieste di parere possono essere poste ai Servizi regionali competenti per materia soltanto dagli Enti locali e con le modalità ivi stabilite.

Non è pertanto possibile formulare il parere richiesto. Si osserva comunque che la soluzione prospettata è corretta, in quanto:

- 1) il piano regolatore particolareggiato (o PPE che dir si voglia) per la parte in cui prevede interventi da attuare mediante espropriazioni resta valido soltanto per il tempo stabilito per la sua esecuzione (massimo 10 anni, ai sensi dell'art. 16, quinto comma, della legge n. 1150/1942), dopo di che decade;
- 2) l'attività edilizia disciplinata dal piano prosegue invece a tempo indeterminato e con le stesse regole tecniche del piano scaduto e non rinnovato, per quanto concerne gli allineamenti, la densità edilizia, i distacchi, le altezze, le destinazioni, ecc. Anche la previsione di "comparto" decade per la parte espropriativa (cfr. art. 23 della legge n. 1150/1942 e art. 32 della L.R. 5.8.1992, n. 34);
- 3) le aree così disciplinate dai piani scaduti e non rinnovati non rimangono perciò prive di disciplina urbanistica e ad esse non può applicarsi il disposto dell'art. 41 - quinquies, sesto comma, della legge n. 1150/1942.